Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 6 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1949, n. **1143**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale di Aversa (Caserta).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale di Aversa (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 1949, n. **1144**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « M. Foderà » di Agrigento ad accettare una donazione.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « M. Foderà » di Agrigento viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 20.000 in titoli di Stato Rendita 3,50 %, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Preside D'Andrea ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1949, *n.* **1145**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale di Savona.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale di Savona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1950, n. **34**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia della Congregazione del Preziosissimo Sangue, con sede in Roma.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia della Congregazione del Preziosissimo Sangue, con sede in Roma, via Po n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1950, n. **35**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Lorenzo Martire, in frazione Bibbiano del comune di Buonconvento (Siena) e di San Bartolomeo Apostolo, in località Castelnuovo Tancredi del Comune predetto.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 1° dicembre 1948, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Lorenzo Martire, in frazione Bibbiano del comune di Buonconvento (Siena), e di San Bartolomeo Apostolo, in località Castelnuovo Tancredi del Comune predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1950, n. **36**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata allo Sperone, in Palermo.

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 4 dicembre 1944, integrato con successivo decreto 1° ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata allo Sperone, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Difesa Porcile », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato re-

golamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Difesa Porcile » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Capece-Minutolo Eugenio e Sofia fu Ferdinando e Russo Aurora fu Luigi e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Capece-Minutolo Eugenio e Sofia fratello e sorella fu Ferdinando, partita n. 2149, foglio di mappa n. 2, particelle numeri 14 e 15, per la superficie di Ha. 38.95.33, con l'imponibile di L. 1433,71.

Il fondo confina: a nord, con la strada fiancheggiante i Regi Lagni; ad est, con il fondo di proprietà di De Medici Giuliano fu Goffredo: ad ovest, con il fondo di proprietà del comune di Villa Literno, quotizzato a sud con il fondo di proprietà Di Martino Antimo fu Basilio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Difesa Porcile » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 280.000 (duecentottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 334. — GIORDANO

(861)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « San Martino » e « Seponi », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

a) fondo denominato « San Martino » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Simeone Laura fu Nicola, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 1152, foglio di mappa 24, particella 59, per la superficie di Ha. 0.75.11 e col reddito dominicale di L. 488,22 ed agrario di L. 105,15 e confinante con la proprietà Noviello Giuseppe fu Carmine, con la diramazione della strada vicinale « San Martino a Coltura », con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la proprietà Buffardi Giovanni di Francesco ed altri, salvo se altri;

b) fondo denominato « Seponi » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Russo Cesare di Liberato, livellario al comune di Castelvolturno, partita 544, foglio di mappa 32, particella 4, per la superficie di Ha. 0.83.79 e con l'imponibile di L. 100,55 e confinante con la proprietà Tornincasa Gennaro fu Francesco, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Buffardi Rosa ed altri fu Enrico, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « San Martino » e « Seponi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9500 (novemilacinquecento) per i beni di cui alla lettera *a*), e la somma di L. 10.500 (diecimilacinquecento) per i beni di cui alla lettera *b*), da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 33, foglio n. 231. — GIORDANO

(825)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1949.

Parificazione gerarchica del personale del Consorzio nazionale canapa con quello dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto anche delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del quarto comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di caro vita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento del Consorzio nazionale canapa non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto d'impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal Consorzio nazionale canapa;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale del Consorzio nazionale canapa dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifiche	Personale statale di ruolo Grado
Dirigente centrale di 1ª classe con funzioni di direttore generale .	V
Dirigente centrale di 1ª classe .	VI
Dirigente centrale di 2ª classe .	VII
Dirigente provinciale di 1ª classe .	VII
Dirigente provinciale di 2ª classe .	VIII
	Personale statale non di ruolo
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni tecniche	Categ. I lett. *a*)
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni amministrative	Categ. I lett. *b*)
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado addetto a funzioni esecutive	Categ. II
Personale d'ordine provvisto di diploma di scuola media di 1° grado e personale addetto ai servizi di copia	Categ. III
Personale subalterno di fatica	Categ. IV

Roma, addì 15 dicembre 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(831)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1950.

Contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 26 settembre 1948, col quale viene affidata all'Unione italiana dei

ciechi la fornitura per il triennio 1949-1951 dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti per l'anno 1950, da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90×43; il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista ai quattro angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopramenzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati dal regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000 e di L. 2000.

Rimane immutata la riduzione del 50 % in favore dei carri e delle macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Unione italiana dei ciechi, cui è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, e presso il Ministero delle finanze Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali, per i singoli contrassegni, è fissata in L. 40 (quaranta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1950
Registro n. 15, foglio n. 204. — CASABURI

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Udine	UD
Lecce	LE	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Massa Carrara	MS	Viterbo	VT
Matera	MT		

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(871)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1950.

Autorizzazione all'Ufficio tecnico nazionale per l'alimentazione del bestiame con sede in Roma, a costituirsi parte civile per infrazioni alle disposizioni sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda 10 maggio 1949, n. 110, presentata dall'Ufficio tecnico nazionale per l'alimentazione del bestiame, con sede in Roma, con la quale l'Ufficio stesso chiede di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 46 del

regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne la produzione e commercio dei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame;

Constatato che l'Ufficio tecnico nazionale per l'alimentazione del bestiame possiede i requisiti previsti dall'art. 90 del regolamento sopra citato;

Considerato che l'Ente predetto ha depositato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste i documenti prescritti dal su citato art. 90 del regolamento;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'attività svolta dagli istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esercitare la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di mangimi ed alimenti zootecnici in genere sino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione dei servizi preposti a tale vigilanza;

Decreta:

L'Ufficio tecnico nazionale per l'alimentazione del bestiame con sede in Roma è autorizzato, ai sensi dell'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni al suddetto decreto e a far procedere al prelevamento dei campioni mediante agenti giurati da assumersi secondo le norme di cui all'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate temporaneamente dal predetto Ufficio in tutto il territorio della Repubblica Italiana per quanto concerne la produzione ed il commercio dei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 28 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

(837)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1950.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 2664 in data 14 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Moricca Salvatore, rappresentante dei lavoratori, trasferito fuori Provincia, con il sig. Fioravanti Guido, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Moricca Salvatore è sostituito con il sig. Fioravanti Guido, quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Serapo (Gaeta).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 febbraio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 533,53 sita nella spiaggia di Serapo (Gaeta) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 32, particella n. 249 del comune di Gaeta.

(852)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 febbraio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 400 sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto facente parte del mappale n. 58 riportato in catasto al foglio n. 10 del Comune omonimo.

(853)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Alife (Caserta)

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1950, n. 2641, previa decisione sulle opposizioni presentate con le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Alife (Caserta), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 25 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Chiarenza Michele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1193 — Data: 22 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Badalamenti Procopio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 11 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Cucchiara Orazio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 853 — Data: 11 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Gargini Siliano di Dardinello — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1492 — Data: 31 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Frignani Irma fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Gaballo Giuseppe fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 120,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data: 26 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Tomaselli Domenico di Romano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 810.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 823 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Chicco Irma di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 23 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Schioppa Luigi fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 76.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2824 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Marzo Carlo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1286 — Data: 13 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Semenza Teresita fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1934) — Capitale L 26.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 — Data: 25 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Aiello Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 598 — Data: 4 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Spirito Raffaele di Vincenzo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2786 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Martino Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3579 — Data: 7 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Formica Mario — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 40.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 2 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Papetti Dante di Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L 60 000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 21 dicembre 1949, contenente i numeri delle obbligazioni, sorteggiate per l'ammortamento, della cessata Società Strade Ferrate Romane, nella Serie C delle Ferrovie Livornesi, a pag. 4, ultima colonna, e nella Serie D[1], a pag. 9, quinta colonna, debbonsi apportare rispettivamente le seguenti modifiche:

il n. 54.632 deve leggersi 55.632
il n. 113.356 deve leggersi 112.356

(854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 45

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145 —
» Firenze	624,90	145,25
» Genova	624,85	145 —
» Milano	624,85	145 —
» Napoli	624,70	144,75
» Roma	624,85	144,90
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,85	145 —
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 6 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,80
Id. 3,50 % 1902	73,90
Id. 3 % lordo	47,70
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	76,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % 1936	93,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,85
1 franco svizzero . . . . » 144,95

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1.81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di alienazione di rendite nominative di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 1.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 563, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	486055	Tortore Giovanni Battista fu Matteo, ipotecata a favore dell'ex Monte di Pietà di Palermo per cauzione dovuta da Barbara Franco fu Giovanni	658 —
B. T. 5 % (1950) Serie 1ª	4570	Campi Giovanni detto Giannino fu Luigi, dom. a Saronno (Varese), ipotecata per cauzione dovuta dallo stesso quale esattore delle imposte dirette del comune di Castiglione Olona (Varese) per il decennio 1943-1952	Capitale nominale 500 —
Id. Serie 3ª	1014	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 4ª	1036	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 17ª	301	Come sopra	5.000 —
B. T. 5 % (1949) Serie *D*	1146	Lavezzari Angelo di Ernesto, dom. a Milano, ipotecato per cauzione dovuta da Campi Giannino quale esattore delle imposte dirette di Castiglione Olona (Varese) per il decennio 1943-1952	10.000 —

(779) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.